

REGOLAMENTO IUC

SEZIONE TARI PUNTUALE

....omissis

...

**ART. 12: testo attuale
(RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE)**

1. Il Tributo dovuto dalle utenze non domestiche può essere ridotto nella quota variabile a consuntivo, in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1 lett.u), del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione della parte variabile della tariffa, per ogni filiera di rifiuti è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi terziari, avviata al riciclo, per l'80% del costo unitario "Cu" - €/Kg (utenze non domestiche/parte variabile); in ogni caso, per ciascuna filiera di rifiuti avviati al riciclo, la riduzione non potrà essere superiore al 15% della parte variabile della tariffa. Nel caso in cui l'utenza avvii al riciclo più filiere di rifiuti (carta, plastica vetro e organico) la somma delle riduzioni (come sopra calcolate) non potrà superare il 50% della parte variabile della tariffa.
4. Le riduzioni devono essere richieste dagli interessati, compilando l'apposito modulo entro il 30 aprile dell'anno in cui si chiede la riduzione al fine di consentire al Comune di riorganizzare il servizio offerto ritirando gli appositi cassonetti e/o le tessere/chiaavi nel caso di utilizzo di isole ecologiche. La mancata restituzione dei cassonetti/tessere, non consentirà l'applicazione della riduzione.
5. L'istanza di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno, nei termini indicati dal presente articolo:
 - la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
- 6. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare:
 - attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs 152/2006 relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario;
 - copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.
- Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nei formulari, nel M.U.D. o in altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
7. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze sopra indicate verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
9. Si applica una riduzione del 2% della parte variabile della tariffa (calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999) per le utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti secondo le modalità da disciplinare con apposito regolamento.

**ART. 12: testo modificato
(RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE)**

1. Il Tributo dovuto dalle utenze non domestiche può essere ridotto a consuntivo, nella quota variabile **della tariffa (calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999)**, in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1 lett.u), del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione della parte variabile della tariffa, per ogni filiera di rifiuti è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi terziari, avviata al riciclo, per l'80% del costo unitario "Cu" - €/Kg (utenze non domestiche/parte variabile); in ogni caso, per ciascuna filiera di rifiuti avviati al riciclo, la riduzione non potrà essere superiore al 15% della parte variabile della tariffa **(calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999)**. Nel caso in cui l'utenza avvii al riciclo più filiere di rifiuti (carta, plastica vetro e organico) la somma delle riduzioni (come sopra calcolate) non potrà superare il 50% della parte variabile della tariffa.

4. Le riduzioni devono essere richieste dagli interessati, compilando l'apposito modulo entro il 30 aprile dell'anno in cui si chiede la riduzione al fine di consentire al Comune di riorganizzare il servizio offerto ritirando gli appositi cassonetti e/o le tessere/chiaavi nel caso di utilizzo di isole ecologiche. La mancata restituzione dei cassonetti/tessere, non consentirà l'applicazione della riduzione.

5. L'istanza di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno, nei termini indicati dal presente articolo:

- la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

- 6. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare:

- attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs 152/2006 relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario;

- copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nei formulari, nel M.U.D. o in altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

7. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze sopra indicate verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

9. Si applica una riduzione del 2% della parte variabile della tariffa (calcolata con i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999) per le utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti secondo le modalità da disciplinare con